

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7194 del 30/12/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2283 DEL 18/05/2020, EX ART. 3 DPR 59/2013 - i DITTA: SAVI ITALO SRL. ATTIVITÀ: SPREMITURA SEMI PER LA PRODUZIONE DI OLIO, ESSICCAZIONE E MOVIMENTAZIONE SEMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA SAN PROTASO N.171.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7500 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2283 DEL 18/05/2020, EX ART. 3 DPR 59/2013 — DITTA: SAVI ITALO SRL.
ATTIVITÀ: SPREMITURA SEMI PER LA PRODUZIONE DI OLIO, ESSICCAZIONE E MOVIMENTAZIONE SEMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA SAN PROTASO N.171.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*";
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2283 del 18/05/2020, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo n.

3/2020, acclarato al prot. n. 14896 del 28/05/2020, acquisito al prot. ARPAE n. 77646 in pari data, per l'attività di *"spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi"* svolta dalla ditta SAVI ITALO SRL (P.Iva 01304810334) nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 5 scarichi, S1 ed S2 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna";
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 29413 del 13/08/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 148912 in pari data, il Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta SAVI ITALO SRL (P.Iva 01304810334), finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di *"spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi"* svolta nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, (che è anche sede legale), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*proseguimento senza modifiche*);
 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 5 scarichi, S1 ed S2 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna"; (*modifica sostanziale per inserimento nuovo scarico S6*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);
- con nota prot. n. 159638 del 04/09/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 163047 del 10/09/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 164535 del 12/09/2024 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 186960 del 16/10/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa, rettificata con nota assunta al prot. ARPAE n. 188323 del 18/10/2024;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 202592 del 11/11/2024 è stata acquisita la documentazione volontaria a completamento delle integrazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 11 del 06/12/2024 Sinadoc 29117/2024) risulta che:

- la modifica riguarda la creazione di un nuovo punto di scarico di acque di prima pioggia (S6) recapitante in corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna"; tale scarico deriva dal dilavamento delle aree esterne che verranno pavimentate e che saranno destinate esclusivamente ad area di manovra e transito dei mezzi; per tali reflui, generati da aree/superfici esterne scoperte (che ai sensi della DGR 286/2005 punto 8.1.1 lett. C rientrerebbero nelle esclusioni dall'applicazione della direttiva medesima), la ditta ha ritenuto opportuno adottare un approccio cautelativo e trattare i reflui stessi installando un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- la ditta ha precisato che, nella sopra descritta area esterna pavimentata, sarà presente anche un'area di stoccaggio di olio grezzo naturale in silos; per tale area è stato realizzato un bacino di contenimento per evitare sversamenti di olio grezzo;
- la ditta ha dichiarato che per gli scarichi S1 e S2 di acque di prima pioggia e per gli scarichi S3, S4 e S5 di acque reflue domestiche, nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- pertanto, a seguito dell'inserimento del suddetto nuovo punto di scarico, dall'insediamento hanno origine n° 6 scarichi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna" così classificati:
 - scarichi S1 ed S2: scarichi di acque di prima pioggia (derivanti dal dilavamento del piazzale adibito al transito e sosta degli automezzi utilizzati per il trasporto dei cereali) depurate mediante n° 2 distinti sistemi di trattamento costituiti da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore; le acque di seconda pioggia confluiscono a valle dei

- pozzetti di campionamento fiscale degli stessi sistemi di trattamento;
- scarico S3: scarico di acque reflue domestiche (derivante dal lavamani sito nel locale spremitura) trattate mediante degrassatore (da 3 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 1 A.E.);
 - scarico S4: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici annessi agli spogliatoi) trattate mediante fossa Imhoff (da 3 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 5 A.E.);
 - scarico S5: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici annessi agli uffici) trattate mediante degrassatore (da 7 A.E.), n° 2 fosse Imhoff (da 4 e da 8 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 5 A.E.);
 - scarico S6: scarico di acque di prima pioggia (derivanti dal dilavamento dell'area pavimentata adibita al transito e manovra degli automezzi aziendali) depurate mediante un sistema di trattamento costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/dissabbiatore (volume utile pari a 4320 lt) e disoleatore gravitazionale (volume utile pari a 6934 lt); le acque di seconda pioggia confluiscono a valle del pozzetto di campionamento fiscale dello stesso sistema di trattamento;
- i pozzetti di campionamento fiscale degli scarichi delle acque di prima pioggia S1, S2 ed S6, individuati rispettivamente con le sigle P1, P2 e P6 nella Planimetria "Schema rete fognaria – Tavola U – luglio 2024" trasmessa in data 11/11/2024 con le integrazioni volontarie, sono posizionati immediatamente a valle di ciascun sistema di trattamento;

Considerato che:

- con nota prot. n. 212827 del 25/11/2024 è stato chiesto al Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio di Fiorenzuola d'Arda il parere relativamente al nuovo scarico (S6) di acque di prima pioggia recapitante in corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna";
- con nota prot. n. 216800 del 29/11/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole per lo scarico (S6) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto, mantenendo invariate le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2283 del 18/05/2020, relativamente ai titoli di cui all'art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico, per i quali il proponente ha dichiarato il *proseguimento senza modifiche*;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2283 del 18/05/2020, (rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo n. 3/2020, acclarato al prot. n. 14896 del 28/05/2020, (acquisito al prot. ARPAE n. 77646 in pari data), in favore della ditta SAVI ITALO SRL (P.Iva 01304810334), per l'attività di "*spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi*" svolta nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n° 6 scarichi, S1, S2 ed S6 di acque di prima pioggia - S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna";
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di riportare, per il buon ordine, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso, **già impartite con la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2283 del 18/05/2020:**

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO TERMICO SPREMITURA SOIA ALIMENTATO A GPL

Portata massima	1600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	7,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 SPREMITURA/TOSTATURA SOIA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	50	mg/Nm ³
Di cui		
Aldeidi	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber	

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE SILOS

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ciclone	

EMISSIONE N. E7A, E7B, E7C, E7D, E7E, E7F, E7G, E7H SFIATI UMIDITÀ SILOS

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	15	m

EMISSIONE N. E8 ASPIRAZIONE MOVIMENTAZIONE

Portata massima	8400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ciclone	

EMISSIONE N. E9 ESSICCATOIO VERTICALE – N. 1 BRUCIATORE ALIMENTATO A GPL

Portata massima	68000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	30 gg/anno
Altezza minima	19 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: -	

EMISSIONE N. E10 ESSICCATOIO ORIZZONTALE – N. 2 BRUCIATORI ALIMENTATI A GPL

Portata massima	55000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	30 gg/anno
Altezza minima	14 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: Ciclone	

EMISSIONE N. E11 PULITORE DELTA SUPER + CILINDRO ALVEOLATO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	24 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E12 SELEZIONATRICE OTTICA + TAVOLA DENSIMETRICA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	24 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E13 PREPULITORI + CANALIZZAZIONE TRASPORTO PRODOTTO

Portata massima	6400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	330 gg/anno
Altezza minima	24 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: Filtro a maniche	

EMISSIONI DIFFUSE SFIATI SILOS: N. E14A, E14B, E14C ED E14D

Altezza minima	19 m
----------------	------

- a) l'impianto termico alimentato a GPL di cui all'emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza e, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione, non è previsto un obbligo di autocontrollo;
- b) i bruciatori alimentati a GPL devono essere mantenuti in perfetta efficienza e, fatto salvo quanto previsto al punto s), non è previsto un obbligo di monitoraggio ad E9 ed E10 per la determinazione di ossidi di azoto e zolfo nonché di monossido di carbonio;
- c) il GPL utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- e) il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dalla spremitura e tostatura soia ed in generale tutti i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- f) le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;

- g) i camini di emissione E1, E2, E4, E8, E9, E10, E11, E12 ed E13 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- h) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - metodo EPA TO-11 A per la determinazione delle **aldeidi**;
- i) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E4, E8, E9, E10, E11, E12 ed E13 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- m) la data e le ore di funzionamento degli impianti di essiccazione devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- n) l'**installazione di ogni nuova pressa** (fino al massimo delle quattro previste) deve essere **preventivamente comunicata** ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento e in concomitanza della sua messa a regime dovranno essere ripetuti i controlli di messa a regime per verificare il rispetto del limite di emissione di E2. I certificati analitici dovranno essere trasmessi con le modalità di cui al successivo punto s);
- o) la **riattivazione dell'emissione E4** è subordinata a preventiva comunicazione da inviare ad Arpae di Piacenza; p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti E9, E10, E11, E12, E13, E14A, E14B, E14C ed E14D non può superare un mese;
- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- s) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E9, E10, E11, E12, E13, E14A, E14B, E14C ed E14D finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, nonché alla determinazione degli ossidi di azoto e monossido di carbonio ad E9 ed E10 (al fine dell'eventuale fissazione di limiti e/o prescrizioni), effettuati in giorni diversi in un periodo

massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

3. di impartire, per gli scarichi S1, S2 ed S6 di acque di prima pioggia, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", le seguenti prescrizioni:

- a) gli scarichi di acque di prima pioggia devono rispettare in ciascun pozzetto di campionamento fiscale (come indicati nella parte descrittiva) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - BOD5: ≤ 40 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, i pozzetti di campionamento fiscale devono essere sempre accessibili ed attrezzati per consentire un agevole controllo ed un corretto campionamento per caduta dei reflui da parte dell'Autorità competente;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) le condotte fognarie devono essere mantenute in buona efficienza effettuando una periodica pulizia con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti e dalle caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per gli scarichi S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dai degrassatori, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) i pozzetti di ispezione posti a valle di ciascun filtro percolatore devono essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE ogni eventuale

modifica agli impianti trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

6. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per i titoli abilitativi già rilasciati è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 28/05/2020, data del provvedimento conclusivo n. 3/2020, (acclarato al prot. n. 14896), di rilascio, da parte del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2283 del 18/05/2020;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.